

Spett.le CONSOB
Divisione Studi Giuridici
(invio tramite SIPE
Sistema Integrato per l'esterno)

Oggetto: osservazioni al documento di consultazione su “Art. 100 – Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore generale – modifiche all'allegato 3H”

Il documento di consultazione della Consob (di seguito “documento”) propone modifiche agli obblighi di comunicazione alla Consob da parte delle società con azioni quotate in materia di modalità di trasmissione e contenuto informativo della comunicazione sulla composizione degli organi sociali ai sensi dell'art. 100 del Regolamento Emittenti (di seguito “RE”)¹.

Si valuta positivamente la proposta di semplificazione delle modalità di trasmissione, non più attraverso file pdf inviati per e-mail ma, direttamente, attraverso il sito della Consob. Al fine di diminuire le possibilità di errore, sarebbe opportuno prevedere anche la possibilità di salvare provvisoriamente e stampare i dati digitati, prima dell'invio formale in via telematica alla Consob.

Con riferimento al contenuto della comunicazione, il documento propone un ampliamento al fine inserire alcune nuove informazioni² derivanti dall'applicazione del

¹ L'art. 100 del RE, adottato in forza dell'art. 115, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 58/98 (Tuf) prevede che gli emittenti azioni quotate debbano comunicare alla Consob, entro cinque giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale. La comunicazione viene effettuata compilando il Modello 100, contenuto nell'allegato 3H del RE.

² Viene pertanto richiesto di specificare, per ciascun componente dell'organo di amministrazione se lo stesso sia: indipendente ai sensi del Tuf, indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, esecutivo ai sensi del Codice di Autodisciplina, espresso dalle liste di minoranza, nominato *Lead Independent*

Codice di Autodisciplina, motivandole, peraltro, con interpretazioni del Codice stesso non sempre corrette³. Il contenuto della norma proposta si estende anche alla partecipazione a qualsiasi comitato interno al CdA, alle qualifiche di amministratore esecutivo o indipendente, alla presentazione in una lista di minoranza.

In realtà, tali informazioni sono già contenute nelle relazioni sulla gestione o nelle relazioni di *corporate governance*, pubblicate ai sensi dell'art. 123-bis del Tuf, nelle quali sono anche più ampiamente qualificate con necessarie descrizioni (i poteri degli eventuali comitati interni al CdA, i presentatori delle liste). L'aggiornamento di molte informazioni (chi sono gli amministratori esecutivi e quelli indipendenti) è, inoltre, contenuto nelle comunicazioni al mercato successive alle valutazioni sull'indipendenza effettuate dai CdA. Inoltre, la possibilità di estendere in via regolamentare le informazioni non sembra a stretto rigore contenuta nella norma delegante (art. 100 RE) che riguarda le sole "variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di direttore generale, ove prevista" e non nei comitati interni al CdA o nelle qualifiche dei singoli amministratori. Appare quindi preferibile mantenere invariato l'attuale contenuto informativo dell'allegato 3H⁴, anche alla luce delle nuove modalità di trasmissione.

Roma, 5 agosto 2010

Director, componente di comitati (controllo interno, nomine, remunerazioni o altri comitati istituiti in seno all'organo amministrativo, specificandone la natura).

³ Ad esempio, il documento indica come linee guida del Codice e sempre applicabili, sulla base del *comply or explain*, la presenza del *lead independent director* (che, invece, è raccomandata solo in due casi: se il presidente coincide con il CEO e se il presidente è la persona che controlla l'emittente) o quella del comitato nomine (che diversamente dal comitato controllo interno e da quello sulle remunerazioni, non è raccomandato dal codice).

⁴ Peraltro, sarebbe opportuno precisare che siano segnalati in modo differenziato i presidenti onorari della società che siano effettivamente componenti del CdA rispetto a quelli che non ne fanno parte.